

Lucia Sposetti

CN = Sposetti Lucia

C = IT

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI

**PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISURA RESIDENZIALITÀ ASSISTITA PER
RELIGIOSI DI CUI ALLA D.G.R. N. X/4086/2015.**

Tra

l'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria (di seguito ATS), con sede legale nel
Comune di Varese in via Ottorino Rossi n. 9, codice fiscale e partita IVA
03510140126, nella persona del Direttore Socio Sanitario, dott. Ettore Presutto, nato
a San Severo (FG) il 24/09/1965, delegato dal Direttore Generale, dott. Lucas Maria
Gutierrez, nato a Portovaltravaglia (VA), entrambi domiciliati per la carica presso la
sede della ATS

e

il soggetto gestore OPERA DIVIN PRIGIONIERO con sede legale nel Comune di
COLORINA (SO) in VIA TAMUSCIA N. 6 FRAZ. VALLE, CF 80002250142 / P.IVA
00128860145, nella persona di Suor LUCIA SPOSETTI, nata a NOTARESCO (TE) il
01/09/1943 C.F. SPSLCU43P41F942Z, in qualità di legale rappresentante.

Premesso che Regione Lombardia con la D.G.R. n. X/4086/2015 e s.m.i. ha:

- definito la misura come intervento di sostegno e supporto a religiosi e religiose
anziane fragili atto a garantire la possibilità di permanenza nel proprio ambiente di
vita/comunità, mediante l'erogazione di voucher, graduato in relazione al livello di
fabbisogno e alternativo all'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e ad altre forme di
assistenza sociosanitaria;

- stabilito specifici criteri di ammissibilità e di incompatibilità per l'accesso e la
fruizione alla misura;

- previsto la valutazione multidimensionale come prerequisito per l'accesso alla
misura, la stesura del progetto individuale (PI) e del piano di assistenza individuale

	(PAI), condivisi con il soggetto beneficiario e il familiare/care giver, nonché il	
	monitoraggio e il controllo costante delle prestazioni erogate;	
	Premesso che per la misura Residenzialità Assistita per Religiosi la ASST di	
	ubicazione della struttura:	
	- effettua la valutazione multidimensionale delle persone che risultano in possesso	
	dei requisiti di accesso alla misura ed elabora il Progetto individuale;	
	- assegna il voucher ai soggetti beneficiari, sulla base delle condizioni e delle	
	disposizioni contenute nei provvedimenti regionali citati in premessa;	
	- monitora il Progetto individuale, provvedendo altresì alle eventuali rivalutazioni del	
	bisogno nei casi in cui si rendessero necessarie.	
	Fatto presente che Regione Lombardia con la D.G.R. n. XI / 6387 del 16/05/2022 ha	
	confermato la prosecuzione della Residenzialità Assistita per Religiosi per l'anno di	
	riferimento (2022) e previsto allo scopo uno specifico stanziamento di risorse;	
	Premesso inoltre che il soggetto gestore:	
	- è abilitato per effetto del VERBALE N. 224/2020 VIG-CO DEL 31/07/2020;	
	- per la struttura MRAR - ISTITUTO SANTA CROCE - SUORE con sede operativa in	
	VIA TOMMASO GROSSI N. 50 - COMO, - CUDES 322REL009	
	- è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa e ha espresso la	
	disponibilità ad erogare la misura Residenzialità assistita per religiosi per n. 3 posti	
	letto, secondo le modalità previste dalla D.G.R. n. 4086/15;	
	- è abilitato per effetto del VERBALE N. 269/2020 VIG-CO DEL 01/09/2020);	
	- per la struttura MRAR - ISTITUTO SANTA CROCE - SACERDOTI con sede	
	operativa in VIA TOMMASO GROSSI N.50 - COMO, - CUDES 322REL010	
	- è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa e ha espresso la	
	disponibilità ad erogare la misura Residenzialità assistita per religiosi per n. 3 posti	

letto, secondo le modalità previste dalla D.G.R. n. 4086/15.

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1. Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto l'erogazione delle prestazioni previste dalla D.G. R. n. X/4086/2015 e s.m.i., con remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale, a favore dei cittadini residenti in Lombardia che in esito alla valutazione risultino beneficiari.

Il presente contratto definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione delle prestazioni riferibili alla misura "Residenzialità assistita per religiosi" ed in particolare interventi e prestazioni sociosanitarie di sostegno e supporto alla persona e alla sua famiglia - comunità per garantire la permanenza dei religiosi e religiose anziani fragili assistiti nel proprio contesto abituale di vita.

Articolo 2. Obblighi del soggetto gestore

Il Soggetto gestore si impegna al pieno rispetto di quanto disposto per la misura dalla D.G.R. n. 4086/2015 e s.m.i., garantendo l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

In particolare, si impegna a:

- a. rispettare tutti gli adempimenti e i requisiti minimi sperimentali previsti per la misura del presente contratto;
- b. prestare la propria attività su richiesta del soggetto beneficiario del voucher;
- c. erogare le prestazioni previste nell'ambito e nel limite massimo dell'importo previsto dal voucher;
- d. redigere e aggiornare il Piano di Assistenza Individuale (PAI);
- e. mantenere aggiornato il diario (o registro o elenco) delle prestazioni erogate,

	secondo le indicazioni regionali;	
	f. certificare il numero, la professionalità ed il rapporto di lavoro del personale	
	impiegato per l'attività, oggetto del presente contratto;	
	g. assolvere al debito informativo regionale nei confronti della competente ATS,	
	dando atto che il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale	
	per le rendicontazioni economiche e che pertanto l'ATS non procederà alla	
	remunerazione di quelle prestazioni non correttamente rendicontate;	
	h. trasmettere alla ATS, entro il giorno 10 del mese successivo al trimestre di	
	riferimento, la rendicontazione delle prestazioni effettuate e la relativa fattura, ovvero	
	secondo modalità e strumenti definiti dalla medesima ATS;	
	i. non interrompere l'erogazione delle prestazioni a favore dei soggetti beneficiari	
	senza debito preavviso e adeguata motivazione;	
	j. informare il soggetto di cui all'art. 4 degli eventi che comportano la	
	rivalutazione/sospensione/conclusione del voucher;	
	k. garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono delle	
	prestazioni e applicare la vigente normativa in materia di trattamento dei dati;	
	l. accettare espressamente il sistema di finanziamento, vigilanza e controllo, in	
	osservanza delle regole di erogazione della misura stabilite da Regione Lombardia;	
	m. comunicare tempestivamente alla ATS ogni eventuale variazione che dovesse	
	incidere sull'organizzazione.	
	Articolo 3. Compiti della ATS	
	L' ATS si impegna a definire il budget destinato all'erogazione della misura, oggetto	
	del presente contratto e assicura il corretto utilizzo delle risorse economiche.	
	L' ATS garantisce il governo e il costante monitoraggio del budget per la misura.	
	L'ATS è responsabile della trasmissione dei flussi informativi a Regione, nel rispetto	

delle tempistiche previste e avendo cura di verificare la completezza e la qualità dei dati.

L'ATS provvede, a fronte delle prestazioni effettivamente erogate, al pagamento delle prestazioni entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica del corretto adempimento del debito informativo regionale.

L'ATS assicura le funzioni proprie di vigilanza e controllo di appropriatezza sia sulla presa in carico che sulle prestazioni erogate.

Articolo 4. Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari delle prestazioni oggetto del presente contratto sono cittadini residenti in Lombardia, ammessi alla misura secondo le modalità di valutazione ed i criteri indicati e previsti dalla D.G.R. n. X/4086/15.

La misura si rivolge a religiosi e religiose anziani che, in relazione a diverse forme di bisogno, sono assistiti presso le loro dimore abituali, quali conventi e comunità religiose.

Articolo 5. Corrispettivo, modalità e termini di pagamento

La ATS, a fronte delle prestazioni effettivamente erogate, provvede al pagamento dei voucher rendicontati dal soggetto gestore, secondo l'entità e le modalità stabilite dalla D.G.R. n. 4086/2015, entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica del corretto adempimento del debito informativo regionale.

L'utilizzo del voucher, nel limite massimo del valore assegnato, avviene sulla base del Piano di Assistenza Individuale (PAI) e delle prestazioni effettivamente rese dalla struttura all'utente. Il voucher ha comunque validità erogativa entro e non oltre il 31/12 dell'anno di riferimento.

La ATS, entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, del debito informativo e del rendiconto, può chiedere chiarimenti che il soggetto gestore è tenuto a fornire,

insieme alla documentazione eventualmente necessaria, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Per il pagamento delle fatture oggetto del presente contratto si applica quanto previsto dall'art.31 c.4 e 7 del D.L. 69/2013 convertito con legge n. 98/2013.

Articolo 6. Vigilanza della ATS sugli adempimenti contrattuali

Compete alla ATS la vigilanza sull'applicazione dei contenuti del presente contratto e relativi adempimenti. L'inosservanza delle clausole costituisce motivo di non remunerazione delle prestazioni da parte dell'ATS; nei casi più gravi il contratto può essere risolto, previa formale diffida.

Articolo 7. Durata del contratto

Il presente contratto ha validità annuale coincidente con l'anno solare (1/1 – 31/12) (per il primo anno a partire dalla scadenza dell'addendum con cui era stata data continuità ai servizi) ed è prorogato sino alla stipula del nuovo contratto per l'anno successivo.

I rapporti economici intercorrenti durante il periodo di proroga (1/1 – 30/4 dell'anno successivo) sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione del nuovo contratto, secondo le regole sopravvenute, fermo restando l'importo economico massimo delle prestazioni da erogare in tale periodo che non può superare i 4/12 del budget dell'anno precedente.

La cessazione anticipata dell'attività da parte del soggetto gestore richiede un preavviso di almeno trenta giorni e comporta l'impegno per lo stesso a garantire la continuità delle prestazioni per il periodo necessario a ricollocare i beneficiari presso altra struttura.

Articolo 8. Trattamento dei dati personali

Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione

ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all' art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018.

L'ATS e il soggetto gestore per le finalità proprie del presente contratto, agiscono entrambi in qualità di titolari del trattamento.

Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:

a) utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra l'Ente e l'Agenzia ovvero di Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;

b) assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;

c) osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta e ai risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui dovesse venire a conoscenza;

d) assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi dell'art. 33 e 34 del Regolamento UE;

e) rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di

sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE;

f) verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.

Il soggetto gestore, inoltre:

a) raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell'interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS Insubria;

b) prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS Insubria, fornisce l'informativa agli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE;

c) si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art. 37), all'adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33).

Articolo 9. Recepimento di disposizioni regionali e norme di rinvio

Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute normative regionali, il cui contenuto deve essere formalmente reso noto dalla ATS al soggetto gestore, con la chiara indicazione dei

termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni.

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice civile e alla normativa di settore.

Articolo 10. Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione, applicazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto è competente il Foro provinciale in cui ha sede legale la ATS che sottoscrive il contratto.

Articolo 11. Obblighi informativi e di comportamento

L'Agenzia e l'Ente si impegnano ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. A presidio di tali principi è posta l'osservanza dei precetti in materia di Codice dei dipendenti pubblici (DPR 16 aprile 2013, n. 62) e Codice di Comportamento aziendale (Deliberazione n. 129 del 15.03.2018), in materia di prevenzione della corruzione (Legge 6 novembre 2012, n. 190, Piano triennale di prevenzione della corruzione) nonché rispetto degli obblighi di pubblicazione e di accesso civico generalizzato, limitatamente ai dati ed ai documenti inerenti l'attività di pubblico interesse (Art. 2-bis, comma 3, Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, Linee Guida ANAC n. 1134/2017).

L'Ente dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto dei predetti precetti normativi e regolamentari, pubblicati e consultabili in Amministrazione Trasparente attraverso i seguenti percorsi: Disposizioni Generali / Atti Generali / Codice disciplinare e codice di condotta; Disposizioni Generali / Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. In tal senso, l'Ente si impegna a consultare il sito di ATS Insubria periodicamente, viceversa, l'Agenzia ne curerà l'aggiornamento.

L'inadempimento degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento può

comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, se attribuiti a dipendenti dell'Agenzia, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale nonché il diritto al risarcimento di ogni conseguente danno, se attribuiti all'Ente.

Articolo 12. Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura o da altro organo certificatore, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 s.m.i.

Il presente contratto è altresì risolto immediatamente e automaticamente a seguito di provvedimento che dispone la declaratoria di decadenza dell'abilitazione all'esercizio/accreditamento.

Articolo 13. Norma conclusiva

Nessuna altra clausola potrà tassativamente, ovvero, in nessun altro modo, essere apposta o rivendicata dal soggetto gestore se non previa approvazione scritta da parte dell'ATS dell'Insubria e, per quanto di competenza, da parte della Regione Lombardia. In tal senso conseguentemente, è da ritenersi irricevibile ed inammissibile qualsivoglia contestuale o postuma istanza apposta o rivendicata dal soggetto gestore al sotteso rapporto giuridico ed economico.

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente

ATS DELL'INSUBRIA

Ente Gestore

Il Direttore Sociosanitario

Il Legale Rappresentante

Dott. Ettore Presutto

(o suo delegato)

su delega del Direttore Generale

Suor LUCIA SPOSETTI

Imposta di bollo assolta in modo virtuale per n.3 marche da bollo da euro 16,00. Autorizzazione n. 1700/2016 del 11/01/2016